

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, TRUPIA ABATE, SORIERO, GIANNOTTI, ALFONSINA
RINALDI, POLLASTRINI MODIANO, IMPOSIMATO, VIGNERI**

Istituzione di un fondo straordinario per accelerare
l'operatività del sistema giudiziario penale

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non da oggi uno dei problemi più sentiti nell'ambito del funzionamento della giustizia nel nostro Paese è individuato nella esasperante lentezza dei procedimenti giudiziari e nell'inadeguata dotazione di mezzi tecnici e umani, che determina una sostanzialmente scarsa produttività del complesso della macchina giudiziaria italiana.

La conseguenza è drammatica sia per la credibilità dello Stato democratico, sia per le centinaia di migliaia di cittadini coinvolti, per i quali tale improduttività si traduce in una sostanziale negazione di giustizia.

Tale situazione di difficoltà per gli operatori giudiziari è entrata in una fase ancor più acuta con l'esplosione di una diffusa operosità giudiziaria attorno alle vicende della corruzione politica, con migliaia di procedimenti avviati, ma la cui prosecuzione è ritardata dai limiti operativi di ordine generale del sistema giudiziario italiano. Si tratta di un problema

di fondo, poiché tali procedimenti investono non solo i diritti dei cittadini in quanto indagati, ma anche fondamentali diritti della persona, a cui dovrebbe essere garantita la possibilità di conoscere in tempi ragionevolmente brevi l'esito dei processi.

Per contribuire al superamento di tale stato di cose, si propone l'istituzione di un fondo straordinario per il 1993 e il 1994, a cui le singole procure della Repubblica possano rapidamente attingere per misure di emergenza mirate al superamento delle più gravi « strozzature » logistiche del sistema (mezzi e personale, perizie, eccetera).

Tale fondo non contraddice e non è ovviamente sostitutivo di un potenziamento complessivo del sistema giudiziario italiano, da affrontare con ben altri strumenti che non con questa proposta di legge: potenziamento che richiede la destinazione di almeno il 2 per cento delle risorse del bilancio dello Stato al funzionamento della giustizia italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un fondo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e di lire 50 miliardi per l'anno 1994, destinato a fronteggiare gli oneri derivanti dalla necessità di accelerare i processi penali in corso.

2. Il fondo è gestito da un comitato presieduto dal Ministro di grazia e giustizia e composto dai dirigenti generali del Ministero.

3. I contributi del fondo sono utilizzati sulla base delle richieste provenienti dai procuratori generali della Repubblica, tenuto conto delle condizioni generali in cui versa l'amministrazione della giustizia nei diversi distretti e del numero dei processi penali in corso.

4. Al fine di conferire efficacia e tempestività agli interventi, sono erogate anticipazioni immediate sul fondo fino all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

5. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia disciplina, con proprio decreto, il funzionamento del fondo, nomina il comitato per la sua gestione ed emana ogni altra necessaria disposizione per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1993 e lire 50 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.